

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**400 / 2023 del 28/12/2023**

Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORATORI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DI AREU TRA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI E AREU - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORATORI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DI AREU TRA IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI E AREU - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 695/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI:

- l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" che prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di garantire l'effettuazione dell'attività di sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti e ad opera di medici competenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del citato decreto legislativo;
- l'art. 15 della L. 241/1990 ai sensi del quale, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30/2006, la quale stabilisce che gli Enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva richiesta con la stipulazione della convenzione in oggetto sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

DATO ATTO che:

- AREU, nella propria qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di garantire lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria in favore dei propri dipendenti;
- AREU non dispone nell'ambito del proprio servizio dedicato alla sorveglianza sanitaria della figura del Medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- al fine garantire ai propri dipendenti l'attività di sorveglianza sanitaria, come previsto e secondo le modalità declinate nel D.Lgs. n. 81/2008, l'Agenzia, con provvedimento deliberativo n. 431 del 31.12.2020 ha stipulato apposita convenzione con ASST MONZA per acquisire la collaborazione di dirigenti medici e personale infermieristico della S.C. Promozione Sociale Medicina Preventiva, con decorrenza dal 01.01.2021 sino al

31.12.2021 e successivo atto ha garantito la continuità del servizio fino al 31.12.2023. Delibera n. 110/2022;

- AREU, inoltre, con provvedimento deliberativo n. 197 del 18.07.2023, ha affidato l'incarico libero professionale quale Medico competente collaborante, coordinato dal medico competente collaboratore individuato dall'IRCCA San Gerardo dei Tintori per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- ASST Monza dal 01.01.2023 si è trasformata in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;
- AREU, in considerazione della scadenza dell'accordo vigente, e vista la proposta della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha confermato l'intenzione di continuare il rapporto di collaborazione per l'erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale dell'Agenzia, nota prot. 25697 del 14.11.2023;
- con nota prot. AREU 28999 20.12.2023 (nota) la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha manifestato la propria disponibilità, trasmettendo il testo di convenzione in linea a quanto necessità l'Agenzia;

DATO ATTO che IRCCS San Gerardo dei Tintori si impegna, per il tramite del personale della propria S.C. Medicina del Lavoro, nei confronti di AREU a:

- individuare il Medico competente coordinatore dell'attività oggetto della convenzione ed eventuali altri medici competenti all'interno di Fondazione;
- collaborare con il Medico del Lavoro (Medico competente collaborante) individuato da AREU;
- programmare, gestire ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, come di seguito descritta, a favore dei lavoratori in servizio presso AREU, in collaborazione con il Medico competente collaborante;
- effettuare tutte le necessarie attività di supporto al Datore di Lavoro ex art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 quali ad esempio: programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della VdR, supporto all'informazione e formazione in materia di prevenzione, redazione relazione annuale dei dati biostatistici, partecipazione alla riunione periodica, in coordinamento con il medico competente collaborante designato da AREU;
- interagire con le figure del Sistema Salute e Sicurezza (datore di lavoro, RSPP, dirigenti/preposti, RLS);

RILEVATO che:

- la sorveglianza sanitaria viene garantita sulla base delle valutazioni effettuate congiuntamente dal Medico competente coordinatore e Medico competente collaborante sia in relazione alle attività lavorative espletate sia sulla scorta del documento di valutazione del rischio anche per il tramite di visite specialistiche ed esami diagnostici/strumentali;
- la Fondazione garantisce inoltre, per il tramite dei Laboratori afferenti al Dipartimento dei Servizi e delle SS.CC. di Diagnosi e Cura, gli accertamenti integrativi alle visite previste per legge (visite specialistiche ed esami diagnostici/strumentali) per i lavoratori afferenti alle aree di diretta pertinenza sopra individuate;

PRECISATO che le attività espletate dal personale dirigente della S.C. Medicina del Lavoro della Fondazione vengono rese fuori orario di lavoro, sia presso la sede della Fondazione sia presso le altre sedi appositamente individuate da AREU, mentre quelle del personale del comparto vengono rese in orario di lavoro, per un impegno come di seguito articolato e stimato:

- Medico competente coordinatore n. 20 ore/mese;
- Altri dirigenti medici n. 15 ore/mese, per ciascun medico per un totale di n. 30 ore/mese;
- Infermiere 20 ore/mese;

DATO ATTO che:

- per le prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività svolta da parte del Medico competente coordinatore e del personale dirigente medico e/o infermieristico della S.C. Medicina del Lavoro della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, AREU corrisponderà alla Fondazione un compenso orario di € 165,00 oltre IVA, se dovuta, per il Medico competente coordinatore, un compenso orario di € 125,00 oltre IVA, se dovuta, per altro personale Medico e di € 45,00 oltre IVA, se dovuta, per il personale infermieristico;
- la spesa stimata a carico di AREU per l'intera durata della convenzione è così suddivisa per il Medico competente coordinatore, spesa complessiva € 79.200,00 oltre IVA, se dovuta; per altro personale Medico € 90.000,00 oltre IVA, se dovuta, e per il personale infermieristico € 21.600,00 oltre IVA, se dovuta, per una spesa complessiva stimata pari a € 190.800,00 oltre IVA, se dovuta;
- tutti gli accertamenti specialistici richiesti dal Medico competente a favore dei lavoratori di AREU sulla base di specifiche necessità diagnostiche ed eseguiti presso l'a Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, sono fatturati secondo gli importi corrispondenti di cui all'Allegato A alla convenzione;
- nel caso in cui il personale dell'IRCCS si rechi presso una delle sedi logistiche individuate da AREU per effettuare delle attività previste dalla convenzione, quest'ultima riconosce, ai sensi del proprio regolamento, all'IRCCS il rimborso delle spese sostenute dal proprio personale per il viaggio, il vitto e, in via eccezionale e previa specifica autorizzazione scritta di AREU, l'eventuale alloggio;

DATO ATTO che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo, da intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla convenzione in oggetto;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, per l'attività di collaborazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti di AREU e della medicina preventiva dell'Agenzia stessa con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo, da intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla convenzione in oggetto;
3. di stabilire che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU, per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 190.800,00 oltre IVA, se dovuta, i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024 e 2025 come di seguito:

Conto	Descrizione	Anno	Costo (Escluso IVA)
30.20.24.95	<i>Altri costi per Servizi Sanitari ATS/ASST/Fondazioni della Regione</i>	2024	€ 95.400,00
		2025	€ 95.400,00

4. di stabilire che tutti gli accertamenti specialistici richiesti dal Medico competente a favore dei lavoratori di AREU, sulla base di specifiche necessità diagnostiche eseguiti presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori sono fatturati ad AREU secondo gli importi corrispondenti di cui all'Allegato A alla convenzione;
5. di stabilire che, nel caso in cui il personale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori si rechi presso una delle sedi logistiche individuate da AREU per effettuare delle attività previste dalla presente convenzione, quest'ultima riconosce, ai sensi del proprio regolamento, all'IRCCS il rimborso delle spese sostenute dal proprio personale per il viaggio, il vitto e, in via eccezionale e previa specifica autorizzazione scritta di AREU, l'eventuale alloggio;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORATORI E DELLA MEDICINA
PREVENTIVA A FAVORE DI AREU**

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano (MI),
viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI) Campanini, 6 (C.F./P.IVA
11513540960), di seguito per brevità AREU, in atto rappresentata dal Dott.
Alberto Zoli nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore,

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito Fondazione IRCCS),
con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
12698710964), in atto rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Silvano
Casazza, delegato ai sensi della deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023
alla sottoscrizione della presente convenzione;
congiuntamente definite Parti

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241 autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Pagina 1 di 14

Imposta di bollo pari a € 48= Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- AREU non dispone né di un proprio servizio dedicato alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, né della figura del Medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la vigente normativa in materia di attività aziendale a pagamento prescrive la stipula di idonea convenzione per l'attività di consulenza resa da dipendenti di Aziende Sanitarie/Ospedaliere a favore di altre Istituzioni dettando le modalità che la devono disciplinare.
- con deliberazione n. 320 del 31.03.2022, con cui l'allora ASST Monza ha autorizzato, fino al 31.12.2023, la stipula della convenzione con

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

AREU per attività di consulenza resa da parte del personale della S.C. Medicina del Lavoro;

- con nota prot. n. 2023/8.101 (prot. Fondazione n. 26824 del 14.11.2023), AREU ha chiesto la disponibilità della Fondazione a proseguire, fino al 31.12.2025, l'attività di cui al sopra richiamato provvedimento deliberativo;

- la Fondazione si è resa disponibile a svolgere, attraverso il personale della propria S.C. Medicina del Lavoro, attività di collaborazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori di AREU e attività di coordinamento in medicina preventiva, mediante la sottoscrizione di una convenzione che ne disciplini gli ambiti di applicazione;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione dell'attività di collaborazione tra le Parti nell'ambito della sorveglianza sanitaria e attività di medicina preventiva sui lavoratori di AREU svolta dalla Fondazione.

Art. 2 – Modalità Operative

Per la realizzazione dell'attività oggetto della convenzione, AREU si impegna a farsi carico delle risorse professionali, strumentali e logistiche necessarie, nello specifico:

- o assunzione/acquisizione di uno specialista in Medicina del Lavoro con la funzione di Medico competente collaborante, coordinato dal Medico competente coordinatore della S.C. Medicina del Lavoro individuato dalla Fondazione per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Pagina 3 di 14

ss.mm.ii.;

o individuazione/acquisizione di almeno un Assistente sanitario/Infermiere Professionale a supporto del Medico competente collaborante e di altre attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto nella gestione di emergenze sanitarie come quella da virus COVID-19, effettuazione di tamponi nasofaringei, vaccino profilassi antinfluenzali, gestione della cartella sanitaria di rischio, ecc.;

o reperire, tramite apposite convenzioni con altri Enti del SSR, spazi idonei e dotati delle necessarie attrezzature per eventuali esami diagnostici, strumentali e di laboratorio nonché eventuale personale di supporto, necessario a ospitare le attività ambulatoriali svolte dal Medico competente coordinatore e/o da altro personale eventualmente designato dalla Fondazione, individuando al massimo n. 4 sedi logistiche in Regione Lombardia, prevedendo che per Milano e area della Brianza il riferimento è Fondazione;

o acquisire un proprio applicativo informatico, con un numero di licenze adeguate per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La Fondazione si impegna, per il tramite del personale della propria S.C. Medicina del Lavoro, nei confronti di AREU a:

o individuare il Medico competente coordinatore dell'attività oggetto della convenzione e eventuali altri medici competenti all'interno di Fondazione;

o collaborare con il Medico del Lavoro (Medico competente collaborante) individuato da AREU;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

o programmare, gestire ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, come di seguito descritta, a favore dei lavoratori in servizio presso AREU, in collaborazione con il Medico competente collaborante;

o effettuare tutte le necessarie attività di supporto al Datore di Lavoro ex art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 quali ad esempio: programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della VdR, supporto all'informazione e formazione in materia di prevenzione, redazione relazione annuale dei dati biostatici, partecipazione alla riunione periodica, in coordinamento con il medico competente collaborante designato da AREU;

o interagire con le figure del Sistema Salute e Sicurezza (datore di lavoro, RSPP, dirigenti/preposti, RLS).

Nelle more dell'individuazione da parte di AREU del Medico competente collaborante e dell'Assistente sanitario/Infermiere Professionale, tutte le funzioni sono garantite dal Medico competente coordinatore, dai medici competenti e dal personale di supporto afferenti alla S.C. Medicina del Lavoro della Fondazione.

La sorveglianza sanitaria viene garantita sulla base delle valutazioni effettuate congiuntamente dal Medico competente coordinatore e Medico competente collaborante sia in relazione alle attività lavorative espletate sia sulla scorta del documento di valutazione del rischio anche per il tramite di visite specialistiche ed esami diagnostici/strumentali.

La Fondazione garantisce inoltre, per il tramite dei Laboratori afferenti al Dipartimento dei Servizi e delle SS.CC. di Diagnosi e Cura, gli accertamenti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

integrativi alle visite previste per legge (visite specialistiche e esami diagnostici/strumentali) per i lavoratori afferenti alle aree di diretta pertinenza sopra individuate.

Le attività espletate dal personale dirigente della S.C. Medicina del Lavoro della Fondazione vengono rese fuori orario di lavoro, sia presso la sede della Fondazione sia presso le altre sedi appositamente individuate da AREU, mentre quelle del personale del comparto vengono rese in orario di lavoro, per un impegno come di seguito articolato e stimato:

- Medico competente coordinatore n. 20 ore/mese;
- Altri dirigenti medici n. 15 ore/mese, per ciascun medico per un totale di n. 30 ore/mese;
- Infermiere 20 ore/mese.

Nello specifico il Medico competente coordinatore si impegna a supportare e coordinare il Medico competente collaborante individuato da AREU nelle seguenti attività:

1. effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno, per l'individuazione dei rischi per la salute dei lavoratori. Il primo sopralluogo conoscitivo deve avvenire entro 90 giorni dalla stipula della convenzione;
2. valutare gli agenti di rischio, anche con eventuali misurazioni, per il controllo dell'esposizione dei lavoratori;
3. formulare il protocollo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
4. eseguire le visite mediche e prescrivere gli eventuali esami integrativi con il rispetto della periodicità stabilita dal protocollo;
5. esprimere il giudizio di idoneità del lavoratore visitato alla mansione

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

lavorativa specifica;

6. istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;

7. informare i lavoratori del significato e dei risultati del controllo sanitario;

8. stilare una relazione sulle condizioni di rischio e di salute della popolazione controllata;

9. collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso nei casi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81/08;

10. collaborare con il datore di lavoro all'attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi per la salute connessi con l'attività svolta e sugli interventi di protezione e prevenzione adottati;

11. tutte le altre attività previste a carico del Medico competente.

Il Piano Sanitario è definito dal Medico competente coordinatore in base alle diverse mansioni svolte dal personale di AREU.

Art. 3 – Condizioni Economiche

Per le prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività svolta da parte del Medico competente coordinatore e del personale dirigente medico e/o infermieristico della S.C. Medicina del Lavoro della Fondazione, AREU corrisponderà alla Fondazione un compenso orario di € 165,00 oltre IVA, se dovuta, per il Medico competente coordinatore, un compenso orario di € 125,00 oltre IVA, se dovuta, per altro personale Medico e di € 45,00 oltre IVA, se dovuta, per il personale infermieristico.

Tutti gli accertamenti specialistici richiesti dal Medico competente a favore dei lavoratori di AREU sulla base di specifiche necessità diagnostiche ed eseguiti presso l'Fondazione sono fatturati secondo gli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

importi corrispondenti di cui all'Allegato A alla presente convenzione.

Nel caso in cui il personale della Fondazione si rechi presso una delle 4 sedi logistiche individuate da AREU per effettuare delle attività previste dalla presente convenzione, quest'ultima riconosce, ai sensi del proprio regolamento, alla Fondazione il rimborso delle spese sostenute dal proprio personale per il viaggio, il vitto e, in via eccezionale e previa specifica autorizzazione scritta di AREU, l'eventuale alloggio.

Art. 4 - Pagamenti

Fondazione emette a carico di AREU fatture trimestrali sulla base dell'attività svolta dal personale della Fondazione, che deve essere rendicontata e validata dal Medico competente coordinatore della S.C. Medicina del Lavoro. AREU provvede al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture emesse dall'Fondazione.

Art. 5 - Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.

Art. 6 – Assicurazione e tutele

Si dà atto che la Fondazione ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa Fondazione.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di lavoro non è prevista la copertura INAIL.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Pagina 8 di 14

Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal proprio personale in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro in occasione dello svolgimento della consulenza oggetto della presente convenzione.

AREU assicura l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Fondazione.

Art.7 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dalla vigente normativa in materia, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

delle procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di Fondazione comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui l'AREU è Titolare e a cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Art. 8 - Piano di prevenzione della corruzione – Codice Etico e di

Comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e di Comportamento (visibili, se adottati, sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione **decorre dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025** con possibilità di rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 10 – Imposte ed Oneri

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ex art. 5 del DPR n. 131/86.

L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dall'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I del DPR n. 642/72, è a carico e assolta virtualmente da AREU, con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI Registro Ufficiale n. 4352 del 11.01.2021.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.

Fallito il tentativo bonario di componimento, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i..

Per l'A.S.S.T. di Monza

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Per delega ai sensi della deliberazione CdA n. 17 del 27.03.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Casazza

Per l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Zoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Pagina 12 di 14

Allegato "A"

PRESTAZIONI EROGATE PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DALLE SS.CC. MEDICINA DEL LAVORO, LABORATORIO E DI DIAGNOSI E CURA DELLA STESSA FONDAZIONE	h/n	TARIFFA
Azotemia	n	€ 3.50
Creatinina	n	€ 3.50
ALT / GPT	n	€ 3.50
AST / GOT	n	€ 3.50
GammaGT	n	€ 3.50
Profilo lipidico (colesterolo totale, colesterolo HDL e LDL, trigliceridi)	n	€ 12.00
Colesterolo totale	n	€ 3.50
Trigliceridi	n	€ 3.50
Fosfatasi alcalina	n	€ 3.50
Glicemia	n	€ 3.50
VES	n	€ 5.00
Esame completo urine	n	€ 5.00
Bilirubina totale e frazionata	n	€ 3.50
TSH-reflex	n	€ 17.00
Elettroforesi proteine	n	€ 10.00
Emocromo	n	€ 8.50
Conteggio reticolociti	n	€ 17.00
Epatite B antigene HbsAg	n	€ 10.00
Epatite B anticorpi HbsAg	n	€ 15.00
Epatite B anticorpi HbcAg	n	€ 15.00
Epatite C sierologia	n	€ 15.00
Attività infermieristica, gestione cartelle, etc (personale infermieristico)	h	€ 45.00
Vaccino antiepatite	n	€ 35.00

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Vaccino antitetano	n	€ 10.00
Prelievo (infermiere)	n	€ 5.00
Somministrazione vaccino	n	€ 5.00
Torace	n	€ 38.00
E.C.G.	n	€ 25.00
Test cardiovascolare da sforzo	n	€ 68.00
Visita psicologica (psicologo)	n	€ 60.00
Test MMPI-2 (psicologo)	n	€ 40.00
Visite specialistiche	n	€ 45.00
Prova da sforzo cardiorespiratorio, ECG, analisi gas (gas respiratori, determinazione della ventilazione, emogasanalisi)	N	€ 162.00
		Tariffario
Altre prestazioni sanitarie di laboratorio o strumentali	n	Nomenclatore
		SSN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).